

(N. 2149)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARA Nicola**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1987

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di professori associati

ONOREVOLI SENATORI. — L'innovazione che si propone mira ad eliminare la disparità di trattamento che gli articoli 50 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, (Riordinamento della docenza universitaria) di fatto prevedono per le diverse categorie di docenti che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato. Secondo l'articolo 50 del decreto potevano e possono essere ammesse al giudizio di idoneità le seguenti categorie:

- a) i professori incaricati stabilizzati;
- b) coloro che hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80;
- c) i professori incaricati a titolo gratuito che hanno completato il periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 di-

cembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54;

d) i professori incaricati a titolo gratuito che hanno completato, al termine dell'anno accademico 1979-80, il triennio utile a partecipare ai giudizi di idoneità ex decreto-legge n. 817 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 19 febbraio 1979;

e) i professori incaricati nell'anno accademico 1979-80 che, alla data del bando di concorso, abbiano comunque compiuto un triennio di insegnamento nell'incarico;

f) gli assistenti universitari ed i lettori universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

g) gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze;

h) i tecnici laureati, gli astronomi, i ricercatori degli osservatori astronomici e

vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei in servizio di ruolo alla data del 1° agosto 1980, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;

i) i professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, incarichi di insegnamento per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Casinò, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito dalla legge n. 766 del 1973.

Come si vede, non c'è nessuna discriminazione tra le categorie ammesse a sostenere il giudizio di idoneità a professore associato.

Tutte sono soggette allo stesso tipo di giudizio, secondo il già citato articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La distinzione, ma sarebbe più appropriato dire la discriminazione, interviene nella fase successiva al superamento del giudizio di idoneità.

Infatti, mentre l'articolo 23 del decreto prevede per tutti i professori associati e quindi anche per gli ex assistenti ordinari e categorie assimilate il periodo di prova, l'articolo 111 esclude dal periodo di prova i professori associati ex stabilizzati ed ex incaricati triennialisti.

In altre parole la legge, esentando queste ultime categorie dalla verifica dopo il triennio dall'inquadramento, concede loro di godere subito dei relativi benefici giuridici ed economici, tra cui una progressione tempestiva di carriera pari generalmente a undici anni di servizio (tre di prova e otto di pre-ruolo).

Con la proposta di modificazione dell'articolo 50 e di abolizione dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si concede alle altre categorie di docenti, che abbiano conseguito l'idoneità a professore associato, l'esclusione dal giudizio di conferma e il conseguente immediato inquadramento nel ruolo di professore associato confermato.

Tanto si propone per eliminare una palese ingiustizia nei riguardi dei professori associati ex assistenti universitari e categorie assimilate e per ripristinare la coerenza della legge. La quale legge non può consentire che le varie categorie siano trattate alla stessa maniera nella fase di ammissione al concorso e in maniera diversa nella fase di conclusione (inquadramento immediato per alcune categorie e posticipato e soggetto a verifica per altre).

Si ritiene pertanto opportuno proporre il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo la parola: « associati » è aggiunta la parola: « confermati ».

Art. 2.

1. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è soppresso.